



Circolare per il Cliente 9 marzo 2020

IN BREVE

- Coronavirus: smart working applicabile subito, anche senza accordi lavoratori-azienda
- Riaperti i termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge
- Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
- Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020
- Gestione separata: le aliquote di contribuzione per il 2020

APPROFONDIMENTI

- La tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

LAVORO

Coronavirus: *smart working* applicabile subito, anche senza accordi lavoratori-azienda

D.P.C.M. 1° marzo 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che – in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori finalizzate a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale, distinguendo le misure in base alle aree geografiche d'intervento.

Nell'ambito delle misure applicabili sull'intero territorio nazionale si stabilisce, tra l'altro, che la modalità di “lavoro agile” (*smart working*), disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per tutta la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Con tale decreto il il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo *smart working* (“lavoro agile”), su tutto il territorio nazionale, ampliando quanto previsto con il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 che ne avevano facilitato l'applicazione solo nelle aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus (c.d. “zona rossa”).

Lo *smart working* è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La definizione di *smart working*, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Normalmente quindi, per l'avvio del lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L'accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.

AGEVOLAZIONI, TRIBUTI LOCALI, SOCIETÀ

Riaperti i termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8,

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, ed è già in vigore, il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019), convertito in legge n. 8/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Tra le misure, nuove e confermate, contenute nel provvedimento si segnala in particolare:

- la **proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”**, la detrazione Irpef nella misura del 36%, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. Per poter essere detratte, le spese devono essere documentate;
- il riconoscimento di un **incentivo per l'acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell'anno 2020**. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3;
- l'estensione degli incentivi previsti per l'**acquisto di un veicolo di categoria M1** nuovo di fabbrica, con prezzo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, a chi consegna per la rottamazione un veicolo della stessa categoria omologato alla classe Euro 0 (fino al 31 dicembre 2019, la misura è riservata ai casi in cui il veicolo rottamato sia classificato nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4);
- la proroga, per l'anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre del termine per presentare al Comune la richiesta di accesso alle **agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi** per la promozione delle economie locali nei Comuni fino a 20 mila abitanti;
- l'estensione ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi della **riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca** da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- limitatamente al 2020 continuano ad applicarsi le norme in materia di **imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap**, nonché le norme in materia di **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, in deroga a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2020, n. 160) che ne dispone l'abrogazione;
- la riapertura dei termini entro cui le Srl e le società cooperative sono tenute alla prima **nomina del revisore o degli organi di controllo**. In particolare, tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2020:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2020, sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l'Approfondimento

ARTIGIANI E COMMERCianti, CONTRIBUZIONE

Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020

Inps, Circolare 17 febbraio 2020, n. 28

Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Inps ha reso noto gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti per l'anno 2020.

Le **aliquote contributive** per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l'anno 2020, sono pari:

- al 24% per i lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni);
- al 24,09% per i commercianti (21,990% per i minori di 21 anni).

Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l'1% in più di contributi.

Per l'anno 2020, indipendentemente dal reddito conseguito, si applicano i seguenti **costi contributivi fissi**:

- artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età

superiore ai 21 anni) ovvero 3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Oltre ad un minimale, esiste anche un **massimale imponibile**, ossia un reddito oltre il quale non bisogna più versare contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti:

- per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 103.055.

Continuano ad applicarsi anche per l'anno 2020 le disposizioni relative alla **riduzione del 50% dei contributi** dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- **18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

LAVORO AUTONOMO, CONTRIBUZIONE

Gestione separata: le aliquote di contribuzione per il 2020

Inps, Circolare 3 febbraio 2020, n. 12

L'Inps, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2020.

Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per **i collaboratori e le figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **l'aliquota contributiva e di computo è dall'anno 2018 pari al 33%. Pertanto, anche per l'anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%.**

Permangono, confermate, anche le **aliquote aggiuntive** nella seguente misura:

- 0,50%, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 791 della legge n. 296/2006;
- 0,51%, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare, l'INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

Per quanto riguarda le **aliquote contributive** e di computo, l'INPS distingue le seguenti tipologie:

A1. Collaboratori e figure assimilate

Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica., anche per l'anno 2020 un'aliquota del:

- 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

A2. Liberi professionisti

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l'anno 2019, l'aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).

A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

Per quanto riguarda la ripartizione dell'onere contributivo:

B1. Aziende committenti

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso,

tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

B2. Liberi professionisti

L'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

L'INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all'onere contributivo.

Per l'anno 2020 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 103.055,00.

Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Per l'anno 2020 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

APPROFONDIMENTI

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2020:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La **misura della tassa anche per il 2020** sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2020.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 9 marzo 2020 prorogato a martedì 31 marzo (*)	Certificazioni (CU)	Termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2020 (modello CU 2020), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2019.	Sostituti d'imposta	Telematica
Lunedì 9 marzo 2020 prorogato a martedì 31 marzo (*)	Comunicazioni - Amministratori di condominio	Termine per l'invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ai fini della dichiarazione precompilata 2020.	Amministratori di condominio	Telematica

Lunedì 16 marzo 2020	IVA	Termine ordinario per il pagamento dell'IVA relativa alla Dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019.	Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni.	Modello F24
Lunedì 16 marzo 2020	Tassa Vidimazioni	Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.	Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)	Modello F24
Martedì 31 marzo 2020	Certificazioni (Cupe)	Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2019.	Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2019 hanno corrisposto utili; soggetti che nel 2019 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2019, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all'associato.	

Martedì 31 marzo 2020	Certificazioni (CU)	Termine ultimo per la consegna ai lavoratori dipendenti e autonomi dei dati relativi alla Certificazione unica 2020 sintetica, riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2019.	Sostituti d'imposta	Formato elettronico o cartaceo.
(*) Termine prorogato dall'art.1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.				